



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1560

Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica

19/03/2018 - 08:59

Indice

1. DDL S. 1560 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1560.....	4

1. DDL S. 1560 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1560

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1560

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LUCIDI**, **SERRA**, **CRIMI**, **CAPPELLETTI**, **SCIBONA**, **CASTALDI**, **FUCKSIA**, **VACCIANO**, **DONNO**, **AIROLA**, **MOLINARI** e **BLUNDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2014

Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica

Onorevoli Senatori. -- Chi è oggi un cittadino? Cosa significa oggi essere cittadini e quali sono i nuovi confini in cui il cittadino si muove?

Essere cittadini significa semplicemente avere acquisito i diritti riconosciuti in uno Stato e di quello Stato riconoscere i doveri.

Il disegno di legge proposto cerca di recuperare un *vulnus* presente attualmente nella nostra legislazione.

Allora in questo quadro un primo tassello di modernità è riconoscere *internet* come bene comune essendo garantito il libero accesso ad esso. In seconda battuta è necessario una identificazione completa e moderna dello *status* di cittadino appunto.

La riconfigurazione dei diritti e dei doveri dei cittadini legata a questa evoluzione tecnologica prende il nome di cittadinanza digitale.

La cittadinanza digitale in senso ampio può pertanto essere definita come l'insieme di diritti e doveri relativi all'uso della tecnologia digitale, e in questo contesto in realtà comprende una serie di aspetti sociali molto molto numerosi.

I temi della cosiddetta cittadinanza digitale (come definiti in ambito internazionale) possono essere i seguenti:

- 1) accesso digitale (piena partecipazione digitale nella società);
- 2) commercio elettronico (compravendita digitale di beni);
- 3) comunicazione digitale (scambio elettronico di informazioni);
- 4) alfabetizzazione digitale (il processo dell'insegnare ed imparare l'uso della tecnologia digitale);
- 5) «*digital etiquette*» (standard elettronici di condotta o procedura);
- 6) legge digitale (responsabilità elettronica per azioni e atti);
- 7) diritti e responsabilità digitali (le libertà estese a tutti nel mondo digitale);
- 8) salute e benessere digitali (benessere fisico e psicologico in un mondo di tecnologia digitale);
- 9) sicurezza digitale (precauzioni elettroniche per garantire la sicurezza).

Alcuni di tali temi sono stati evidenziati anche in altri disegni di legge portati all'attenzione del legislatore, soprattutto in tema di diritto costituzionale ed *internet*, nonché in tema di cosiddette «associazioni virtuali».

Il primo contatto burocratico che ha luogo tra Stato e cittadino è la registrazione anagrafica, ossia l'atto secondo il quale un genitore dichiara la nascita di un figlio dandone comunicazione all'ufficio

preposto. Oppure il momento in cui, non alla nascita, viene riconosciuta la cittadinanza. Chiaramente si intende per nascita anche la cittadinanza acquisita in tarda età, considerando in generale la nascita non tanto dell'essere umano quanto del cittadino.

A questa prima comunicazione fra cittadino e Stato fa seguito la seconda comunicazione che avviene tra Stato e cittadino.

Lo Stato cioè comunica al cittadino l'avvenuta iscrizione all'anagrafe, consegnando tramite l'Agenzia delle entrate il codice fiscale e la tessera sanitaria.

La cittadinanza digitale non è alternativa alla forma di cittadinanza «tradizionale» ma la completa!

Il tema è fondamentale, perché significa disporre di un'identità digitale unica assegnata formalmente fin dalla nascita e riconosciuta come essenziale per tutte le comunicazioni con le amministrazioni e tra le amministrazioni pubbliche, attraverso i diversi strumenti e tecnologie utilizzabili.

Ecco allora che se riconosciamo il libero accesso ad un bene comune quale *internet* il passo successivo non può essere che garantire per legge e quindi dichiarare e riconoscere anche una nascita digitale.

Per così dire si dichiara oltre che al mondo reale anche al mondo digitale: «io sono nato».

Il presente disegno di legge si propone di assicurare le fondamenta dei diritti di cittadinanza digitale sin dalla nascita (o comunque sin dall'acquisto della cittadinanza), affinché al cittadino neonato, a seguito della comunicazione dell'anagrafe, vengano assegnati, oltre al codice fiscale personale, un domicilio digitale ed una carta di identità elettronica.

In particolare l'intervento è rivolto a costituire le fondamenta di un vero e proprio diritto di cittadinanza digitale, con obblighi e non mere facoltà per la pubblica amministrazione, finalizzati non solo a facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, come attualmente previsto -- in maniera limitativa -- da alcune norme (vedi ad esempio articolo 3-bis, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale -- «al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini (...))»).

Inoltre l'intervento è rivolto ad introdurre il concetto di domicilio digitale non limitato alla sola casella di posta elettronica certificata -- PEC, come invece previsto dalla previgente normativa. Il domicilio digitale viene invece definito quale «luogo virtuale accessibile mediante strumenti informatici disponibili, atto anche a promuovere e facilitare la comunicazione digitale tra pubbliche amministrazioni e cittadini».

Dunque, fermo restando il quadro normativo esistente, occorre introdurre un ulteriore tassello che si traduce in un intervento modificativo degli articoli 3-bis e 66 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di domicilio digitale del cittadino)

1. All'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il domicilio digitale è un luogo virtuale, accessibile mediante gli strumenti informatici disponibili, volto a promuovere ed a facilitare la comunicazione digitale tra pubbliche amministrazioni e cittadini. Può considerarsi domicilio digitale anche la posta elettronica, nonché la posta elettronica certificata, rilasciata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il diritto alla cittadinanza digitale, al momento della nascita o comunque al momento dell'acquisto della cittadinanza, il cittadino o chi in sua vece esercita la patria potestà dichiara alla pubblica amministrazione un domicilio digitale. In alternativa, la pubblica

amministrazione, secondo le modalità di cui al comma 3, assegna al cittadino un domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il domicilio digitale dichiarato ovvero assegnato ai sensi del comma 1-*bis* è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di carta d'identità elettronica)

1. Il comma 1 dell'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di rilasciare al cittadino, a seguito della denuncia di nascita o comunque a seguito dell'acquisto della cittadinanza, la carta d'identità elettronica. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

